



**COMUNE DI MULAZZO**  
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Sommario

PREMESSA.....	2
FONDO ANNO 2016 AL FINE DEL RISPETTO DEL LIMITE .....	5
CCNL 2019 – 2021 - LA COSTITUZIONE DEL FONDO .....	7
NOTA 1 CONTEGGIO DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI.....	9
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023.....	10
ADEGUAMENTO FONDO .....	12

## PREMESSA

Il D.lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo delle risorse decentrate (d'ora innanzi Fondo), che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio al personale dipendente.

La costituzione del Fondo costituisce una competenza di ordine gestionale in quanto materia sottratta alla contrattazione decentrata integrativa. Inoltre, per quanto riguarda le relazioni sindacali è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nelle more dei rinnovi contrattuali, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno.

Le modalità di costituzione del Fondo sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL funzioni locali del 16.11.2022 (d'ora innanzi CCNL) e risultano suddivise in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo

Richiamata la seguente normativa di riferimento:

- L'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

*"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";*

- l'art. 40, c. 3-quinquies, D. Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";*

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:  
*"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. **A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione.** In caso di rilievi da parte del già menzionato organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";*
- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla già menzionata data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.";*
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
*"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";*
- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla già menzionata data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.";*
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
*"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";*

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

*“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

*“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

## FONDO ANNO 2016 AL FINE DEL RISPETTO DEL LIMITE

IL FONDO 2016 RISULTA ESSERE COSI' COMPOSTO:

<b>C.C.N.L. 01/04/1999:</b>	
Art. 15 comma 1 lettera a)	€ 22.557,61
Art. 15 comma 1 lettera b)	€ 2.441,15
Art. 15 comma 1 lettera g)	€ 4.565,47
Art. 15 comma 1 lettera h) CCNL 1999	€ 774,68
Art. 15 comma 1 lettera j) CCNL 1999	€ 2.306,99
Art. 14 comma 4 CCNL 1999 (3%)	€ 519,65
	<b>€ 33.165,55</b>
<b>C.C.N.L. 05/10/2001</b>	
Art. 4 comma 1 incremento 1,1% monte salari 99	€ 5.024,17
Art 4 comma 2 recupero RIA e assegni ad personam	€ 7.439,24
Art 4 comma 2 recupero RIA cessati 2015	€ 4.594,31
	<b>€ 17.057,72</b>
<b>C.C.N.L. 22/01/2004</b>	
Art. 32 comma 1: incremento 0,62% monte salari 2001	€ 2.967,52
Art. 32 comma 2: incremento 0,50% monte salari 2001	€ 2.393,15
	<b>€ 5.360,67</b>
<b>C.C.N.L. 2008</b>	
Art. 8: incremento 0,6% monte salari 2005	€ 3.514,15
	<b>€ 3.514,15</b>
	<b>Totale fondo € 59.098,09</b>
Riduzione personale cessato dal 2010/2015	€ 4.594,31
Fondo trasferito unione dei comuni per funzioni polizia municipale	€ 8.898,00
	<b>Totale decurtazione -€ 13.492,31</b>
<b>TOTALE FONDO 2016</b>	<b>€ 45.605,78</b>

Si richiamano le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 36 del 28/09/2017 ad oggetto "Recesso del Comune di Mulazzo dalla funzione associata di Polizia Municipale (art. 46 bis Statuto Unione di Comuni Montana Lunigiana);
- n. 48 del 22.11.2017 ad oggetto "onferma Recesso del Comune di Mulazzo dalla funzione associata di Polizia Municipale (art. 46 bis Statuto Unione di Comuni Montana Lunigiana)".

In conseguenza del recesso dalla funzione associata ed il rientro del personale della Polizia Locale in servizio, il fondo di € 8.898,00 rientra nella disponibilità del fondo risorse decentrate del Comune di Mulazzo (art. 67, comma 2 lettera e, del CCNL 21.05.2018 – integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito Polizia Municipale).

**Limite fondo 2016: 59.098,08 – 4.594,31 = 54.503,77**

## LA COSTITUZIONE DEL FONDO - art. 79 del CCNL 2019 – 2021

### PARTE STABILE DEL FONDO

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

#### comma 1 lettera a

Unico importo consolidato anno 2017 – art. 67, c. 1, CCNL 2016/2018	45.605,78
---	-----------

Incremento art. 67, c. 2 lett. a) – € 83,20 a dipendente al 31.12.2015 (dichiarazione congiunta n. 5) - <b>non soggetto al limite del fondo 2016</b>	1.248,00
Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito (Polizia Municipale) art. 67, comma 2 lettera e, del CCNL 21.05.2018 – <b>non soggetto al limite del fondo 2016</b>	8.898,00
Differenziali progressioni economiche orizzontali art. 67, c. 2 lett. b) – (dichiarazione congiunta n. 5) <b>non soggetto al limite del fondo 2016</b>	1.127,00
Retribuzioni individuali di anzianità art. 67, c. 2 lett. c) soggetto al limite del fondo 2016 <b>non soggetto al limite del fondo 2016</b>	3.316,54
<b>TOTALE</b>	<b>60.195,32</b>

**comma 1 lettera b**

Incremento art. 79 comma 1 lettera b) - € 84,50 a dipendente in servizio al 31.12.2018 (n. 16) - <b>non soggetto al limite del fondo 2016</b>	€ 1.352,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.352,00</b>

**comma 1 lettera c**

Incremento art. 79 comma 1 lettera c) al fine di sostenere maggiori trattamenti economici personale <b>non soggetto al limite del fondo 2016</b>	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>

**comma 1 lettera d**

Differenziali progressioni economiche orizzontali – art. 79, comma 1 lettera d) <b>non soggetto al limite del fondo 2016</b> (VEDI NOTA 1 PER IL CONTEGGIO)	€ 872,43
<b>TOTALE</b>	<b>€ 872,43</b>

**comma 1 bis**

Incremento art. 79 comma 1 bis – differenziali B3 e D3 – dal 01.04.2023 <b>non soggetto al limite del fondo 2016</b> RISORSE STABILI (n. 1 B3 e n. 2 D3)	€ 3.374,72
--	------------

(dal 2024 diventano € 4.449,63)

Economie fondo anno precedente – quota relativa anni 2021 e 2022 quale incremento art. 79 comma 1 lettera b) - € 84,50 a dipendente in servizio al 31.12.2018 (n. 16) <b>non soggetto al limite del fondo 2016</b> RISORSE VARIABILI	€ 2.704,00
--	------------



**COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2023  
CCNL 2019/2021**

<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018</b>		<b>40.605,78</b>
<b>Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2</b>		
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)		3.316,54
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)		-
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - OBBLIGHI DI LEGGE		8.898,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - SCELTE DEGLI ENTI		-
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI		-
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)		-
<b>Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2019/2021</b>		
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. - ART. 79 COMMA 1 LETT. C) NUOVE ASSUNZIONI ART. 33 D.L. n. 34/2018		-
<b>TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>-</b>	<b>12.214,54</b>
<b>Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2</b>		
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5		1.248,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5		1.127,00
<b>Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1</b>		
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018		1.352,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)		872,43
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3 - DALL'01/04/2023		3.374,72
<b>TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>-</b>	<b>7.974,15</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>-</b>	<b>60.794,47</b>
<b>Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3</b>		
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE		
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA - SPESE COMPENSATE		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT		
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)		
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)		
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)		
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)		
<b>Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2</b>		
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)		5.323,81
SCELTE ORGANIZZATIVE GESIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)		
SCELTE ORGANIZZATIVE GESIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ARTT. 79, COMMA 2, LETT. C) E 98, COMMA 1, LETT. C) - PROVENTI C.D.S.		
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>		<b>5.323,81</b>
<b>Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3</b>		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - QUOTA RELATIVA ANNO 2021 E 2022 INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 3 CCNL 2019/2021 - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018 e 0,22% MONTE SALARI 2018		1.352,00
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE		-
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016		-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006		-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE		-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)		10.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001		-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI		10.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT		1.000,00
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)		-
...		
<b>Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2 E 3</b>		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)		2.704,00
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021		717,03
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>		<b>25.773,03</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>-</b>	<b>31.096,84</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>		<b>91.891,31</b>
<b>DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE</b>		<b>58.144,13</b>
<b>DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE</b>		<b>33.747,18</b>
<b>Decurtazioni</b>		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)		13.492,31
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)		5.222,40
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE		
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI		
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)		
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)		
ALTRE DECURTAZIONI....		8.590,38
<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>	<b>-</b>	<b>10.124,33</b>
<b>TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI</b>		<b>81.766,98</b>

**TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017**

		<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2023</b>
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI		59.098,09	91.891,31
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		-	-
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)		- 13.492,31	- 5.222,40
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI			-
<b>TOTALE LORDO</b>	<b>(+)</b>	<b>45.605,78</b>	<b>86.668,91</b>
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		-	33.747,18
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)			
<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>	<b>(-)</b>	-	<b>33.747,18</b>
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	<b>(+)</b>	6.455,50	5.766,74
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)	<b>(+)</b>		- 384,49
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (GALLEGGIAMENTO MAGGIORAZIONE, POSIZIONE E RISULTATO ) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA		-	-
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL	<b>(+)</b>	-	-
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE	<b>(+)</b>		-
FONDO STRAORDINARIO	<b>(+)</b>	16.802,11	15.683,74
<b>TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017</b>	<b>(=)</b>	<b>68.863,39</b>	<b>73.987,72</b>
<b>ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 di 34/2019</b>		<b>- 5.222,40</b>	
<b>LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019</b>		<b>68.863,39</b>	

NOTA 1 CONTEGGIO DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

Matr.	Dipendente	Posizione economica	Incremento a regime	Incremento a regime posizione iniziale	Differenza mensile	Differenza annuale	Somme che incrementano il fondo
5	BRACCI-ANNAMARIA	13-EX-B7-PEO	€ 68,40	€ 62,70	€ 5,70	€ 74,10	€ 74,10
10	PERINI-DIEGO	11-EX-B5-PEO	€ 64,70	€ 62,70	€ 2,00	€ 26,00	€ 26,00
11	FERRARI VIVALDI-PIETRO	28-EX-D2	€ 76,40	€ 72,80	€ 3,60	€ 46,80	€ 46,80
16	NADOTTI-STEFANO	22-EX-C2	€ 68,50	€ 66,90	€ 1,60	€ 20,80	€ 20,80
17	BENELLI-MANUELA	12-EX-B6-PEO	€ 65,90	€ 62,70	€ 3,20	€ 41,60	€ 41,60
24	PEDINOTTI-FILIPPO	24-EX-C4	€ 72,70	€ 66,90	€ 5,80	€ 75,40	€ 75,40
26	BERTACCHINI-ALESSIA	15-EX-B3	€ 62,72	€ 62,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
28	GALEOTTI-MARCO	31-EX-D5-PEO	€ 91,20	€ 72,80	€ 18,40	€ 239,20	€ 239,20
31	TAMAGNA-ANDREA	14-EX-B8-PEO	€ 89,51	€ 62,70	€ 26,81	€ 348,53	€ 348,53
32	BALDINI-CLAUDIA	15-EX-B3	€ 62,70	€ 62,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
33	UBERTI-DINO	7-EX-B1	€ 59,30	€ 59,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
34	PAOLINI-GABRIELE	15-EX-B3	€ 62,70	€ 62,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36	RICCI-MARCO	7-EX-B1	€ 59,30	€ 59,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
62	CATTANEO-CRISTINA	15-EX-B3	€ 62,70	€ 62,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
63	MALATESTA-ANDREA	15-EX-B3	€ 62,70	€ 62,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
64	PRAMPOLINI-ALESSANDRA	9-EX-B3-PEO	€ 62,70	€ 62,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
65	FILIPPI-MARZIA	9-EX-B3-PEO	€ 62,70	€ 62,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						<b>Totale</b>	<b>€ 872,43</b>

**ART. 79, COMMA 3 E 5 DEL CCNL 16/11/2022****TABELLA PER L'AUMENTO 0,22% MONTE SALARI 2018**

<b>MONTE SALARI 2018</b>	500.693,00 €	
<b>0,22%</b>	1.101,52 €	
<b>DA RIPARTIRE TRA PO E FONDO</b>	1.101,52 €	
	<b>ANNO 2021</b>	
<b>TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI ANNO 2021</b>	60.195,54 €	65%
<b>STANZIAMENTO SALARIO ACCESSORIO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021</b>	32.278,50 €	35%
	<b>ANNO 2023</b>	
<b>QUOTA 0,22% ASSEGNATA A FONDO</b>	717,03 €	
<b>QUOTA 0,22% ASSEGNATA A P.O.</b>	384,49 €	

## ADEGUAMENTO FONDO

<b>LIMITE 2016</b>	<b>49.061,28</b>	<i>dato consolidato / voci rilevanti</i>
fondo 2018	54.504,00	<i>dato consolidato / voci rilevanti</i>
budget p.o. 2018	32.268,30	<i>stanziamento</i>
<b>totale 2018</b>	<b>86.772,30</b>	
n. dipendenti 31/12/2018 totali	18,00	<i>aventi diritto trattamento accessorio</i>
n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato	18,00	
<b>QMP</b>	<b>4.820,68</b>	<i>da applicare a nuove unità assunte</i>

ANNO DI VERIFICA - 2023			
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	% p.t.	valore
	203		203
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)			<b>16,92</b>
<b>△ (differenziale dotazione)</b>	<b>- 1,083</b>		
<b>ADEGUAMENTO 2023</b>	<b>-5.222,40</b>		
<b>LIMITE 2016 ADEGUATO</b>	<b>68.863,39</b>		

Il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno (prot. n. 179877 dell'01 settembre 2020 RGS)

Oggetto	Valore	Descrizione	Fonte
Personale in servizio anno 2023	203,00	<b>Personale in servizio al 31 dicembre 2023:</b> "Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto <b>si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie</b> , escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa. Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene che questa vada individuata dalla presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno; pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell'anno ad un dipendente a tempo pieno). -> [metodologia simile a tabella 12 del Conto Annuale]	Nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. 12454/2021
Personale in servizio anno 2018	216,00	<b>Personale in servizio al 31 dicembre 2018:</b> "Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto <b>si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie</b> , escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa. Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene che questa vada individuata dalla presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno; pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di parttime del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell'anno ad un dipendente a tempo pieno). -> [metodologia simile a tabella 12 del Conto Annuale]	

<b>Incremento / decremento</b>	<b>-13,00</b>	Ciò premesso, la puntuale quantificazione dell'incremento di unità di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'anno di riferimento sarà determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018 arrotondate al secondo decimale ove necessario.
<b>Adeguamento fondo</b>	- €	<b>Se personale 2023 &gt; 2018:</b> "Ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è <b>adeguato in aumento</b> , distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: <i>numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per la relativa quota accessoria per dipendente calcolata secondo le indicazioni con riferimento a tale categoria di personale.</i> "
		<b>Se personale 2023 = 2018 -&gt; il fondo rimane invariato</b>
<b>Adeguamento fondo teorico</b>	- 5.222,40€	<b>Se personale 2023 &lt; 2018: adeguamento in diminuzione e</b> "... garantisce al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018." <i>(deve però essere applicata la clausola di salvaguardia e ridurre solo fino al limite 2016 originario)</i>